

Trust: problemi dell'accertamento

di [Fabio Carriolo](#)

Publicato il 20 Ottobre 2020

La figura giuridica del trust prevede, per effetto della determinazione di un settlor (disponente) e in capo a un trustee, l'esercizio di un potere e il sorgere di un obbligo, di cui quest'ultimo deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee, in vista di una particolare finalità (trust di scopo) o a vantaggio di un determinato beneficiario (trust con beneficiario).
Il trust ai fini fiscali è un soggetto IRES, nonché "centro di imputazione" di rapporti giuridici suscettibile di creare peculiari effetti valutabili in sede di controllo fiscale e accertamento, con alcune sostanziali differenze, però, dipendenti dalla sua qualificazione come trust opaco (autonomo soggetto di imposta) o trasparente (con imputazione diretta dei redditi prodotti in capo ai beneficiari individuati).

Alcune precisazioni in tema di trust

Il *trust* si presenta come il complesso dei rapporti giuridici istituiti da un disponente, con atto tra vivi o *mortis causa*, ove dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Sono elementi essenziali del *trust*:

- la distinzione dei beni del *trust* dal patrimonio del *trustee*;
- l'intestazione degli stessi al *trustee* o ad un altro soggetto per conto dello stesso;
- il fatto che il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del *trust* e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*.

Già in epoca anteriore al riconoscimento dei *trust* di diritto italiano, la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (ratificata in Italia con la **legge 16.10.1989, n. 364**) permetteva il riconoscimento di *trust* istituiti in



base al diritto di altri Stati.

In materia tributaria, a prescindere dalla natura interna od “estera” del *trust*, occorre guardare all'art. 19 della Convenzione, che fa salva la competenza degli Stati in materia fiscale.

L'individuazione del regime impositivo da applicare è quindi lasciata all'autonomia di ciascuno Stato contraente nel quale il *trust* risulta tassabile.

[\[NdR: CommercialistaTelematico ha predisposto una apposita sezione di approfondimenti tutti dedicati al tema del trust--> \]](#)

Codice e TUIR

La figura del *trust* ha trovato pieno riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento con la conversione in legge del D.L. 30.12.2005, n. 273 (convertito dalla legge 23.02.2006, n. 51).

Allo stato, l'istituto è previsto dall'art. 2645-*ter* c.c., in vigore dal 1° marzo 2006, con il quale si è consentita la creazione di un vincolo di destinazione con riferimento a determinati beni, al fine della loro destinazione a interessi meritevoli di tutela.

Secondo le relative disposizioni fiscali [art. 73, comma 1, lettere b), c), d) TUIR], sono soggetti ad IRES:

- i *trust* commerciali [lett. b)];
- i *trust* non commerciali [lett. c)];
- e i *trust* non residenti [lett. c)].

Vedi anche: [Profili fiscali in tema di trust](#)

Se i beneficiari del *trust* sono individuati (c.d. *trust* trasparente), i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Il *trust* dunque, sempre se i beneficiari sono individuati, diviene un soggetto fiscalmente trasparente, e con ciò fuoriesce dall'ambito applicativo dell'IRES, giacché i redditi da esso conseguiti “affluiscono” verso i beneficiari (analogamente a quanto accade per le società personali e per le società di capitali

fiscalmente trasparenti).

Potrebbe interessarti questo articolo: [Differenza tra Trust trasparente e Trust opaco \(con mini-video\)](#)

Trust esteri

Per stabilire dove si trovi la residenza del *trust*, occorre seguire le ordinarie indicazioni dell'art. 73 co. 3 TUIR.

Ai fini dell'IRES, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato:

- la propria sede legale;
- (o) la sede dell'amministrazione;
- (o) l'oggetto principale.

I criteri indicati, in base ai quali qualificare come fiscalmente residenti i soggetti IRES, si applicano per esclusione: se non è possibile utilizzare il criterio della sede legale, vale il riferimento alla sede dell'amministrazione; se anche la sede dell'amministrazione non è facilmente riscontrabile, si guarda all'oggetto princ

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento